



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Disposizioni per il trattamento pensionistico e risarcitorio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento

ONOREVOLI SENATORI. - Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è spesso impiegato in condizioni disagiate, di forte pericolo e con un elevato tasso di *stress*. In alcuni casi, tale personale svolge il proprio compito anche per lunghi periodi lontano dall'Italia in condizioni estreme ed altamente usuranti. Il rischio della propria incolumità connesso con l'espletamento del servizio non è un'eccezione ma costituisce, quasi sempre, la normalità per una larga maggioranza del personale. Condizioni di impiego rischiose e usuranti presuppongono il costante possesso di particolari idoneità ed il mantenimento di *standard* di efficienza operativa; allo stesso tempo la perdita dei predetti requisiti espone il soggetto ad un'automatica esclusione dai ruoli, con conseguente frustrazione delle aspettative maturate nel corso degli anni.

Nonostante tale situazione, permane nel nostro ordinamento una grave sperequazione tra questi soggetti rispetto al trattamento previdenziale e risarcitorio riservato agli analoghi lavoratori in regime privatistico.

Nel nostro ordinamento, infatti, si continua a negare al lavoratore pubblico, invalido per causa di servizio un'esenzione, anche parziale dall'imposizione fiscale, (ad esempio riferita all'integrazione del 10 per cento sulla pensione retributiva o contributiva).

Il disegno di legge in esame è finalizzato, pertanto, a rimuovere tali disparità riconoscendo specifici benefici in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbia subito lesioni per fatti di servizio che non siano suscettibili di miglioramento.

Nel merito l'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non recuperabili e che abbiano raggiunto l'anzianità minima (15 o 20 anni di servizio effettivo a seconda del grado) è riconosciuto il diritto al trattamento previdenziale ordinario determinato in base a quanto maturato durante l'attività di servizio oltre ad un trattamento economico risarcitorio. Tale trattamento è esente da imposte ed è reversibile. Per il personale che non abbia raggiunto la predetta anzianità minima e che si trovi nelle suddette condizioni di infermità o lesioni, è attribuito invece un trattamento economico risarcitorio calcolato sullo stipendio annuo medio della categoria di appartenenza e rapportato al grado di infermità accertata.

La determinazione dell'invalidità per il predetto personale, è effettuata applicando il valore più favorevole tra quello determinato secondo i criteri stabiliti dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e quello di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Con l'articolo 2, si introducono alcuni miglioramenti all'ammontare delle pensioni corrisposte al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbia subito lesioni per fatti di servizio non suscettibili di miglioramento. A tal fine, viene stabilito che

l'importo in pagamento del trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dell'articolo 1 è corrisposto al personale collocato in trattamento di quiescenza prima del 1° gennaio 2014, nella misura del 30 per cento dal 1° gennaio 2017, di un ulteriore 30 per cento dal 1° gennaio 2018 e del restante 40 per cento dal 1° gennaio 2019.

Infine, con l'articolo 3 si prevede, al fine di pervenire a una regolamentazione omogenea dei procedimenti concernenti il ricono-

scimento della causa di servizio presso le diverse amministrazioni, l'istituzione di una specifica Commissione composta da funzionari amministrativi ed esperti di medicina legale, per la determinazione e riclassificazione delle patologie con lo scopo di ridurre e di semplificare gli adempimenti a carico degli enti e dei soggetti interessati al riconoscimento dei benefici.

L'articolo 4 reca, infine, la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Trattamento pensionistico e risarcitorio)

1. Al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che non siano suscettibili di miglioramento e che abbia raggiunto l'anzianità minima indicata dal primo comma dell'articolo 52 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è riconosciuto, oltre al diritto al trattamento previdenziale ordinario determinato in base a quanto maturato durante l'attività di servizio, anche un trattamento economico risarcitorio.

2. Il trattamento economico risarcitorio di cui al comma 1, esente da imposte e reversibile, è calcolato sullo stipendio base annuo della categoria di appartenenza e in proporzione al grado d'invalidità accertata.

3. Al personale di cui al comma 1, che non abbia raggiunto l'anzianità minima indicata dall'articolo 52, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.1092 del 1973, e che si trovi nelle condizioni di infermità o con lesioni di cui al comma 1 della presente legge, è attribuito un trattamento previdenziale risarcitorio, esente da imposte e reversibile, calcolato, qualora le infermità siano ascrivibili alla prima categoria della tabella

annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, sullo stipendio annuo medio della categoria di appartenenza, e pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento nei casi di ascrizione, rispettivamente, alle categorie seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima e ottava della medesima tabella.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 3, l'invalidità è determinata applicando il valore più favorevole tra quello individuato secondo i criteri stabiliti ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e quello di cui alle tabelle annesse al citato decreto del Presidente della Repubblica n.1092 del 1973.

5. Continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di assegni accessori di cui al titolo VI della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092.

Art. 2.

(Miglioramenti delle pensioni a carico del bilancio dello Stato)

1. Fatto salvo, se più favorevole, l'importo in pagamento del trattamento pensionistico privilegiato di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge sono corrisposti al personale collocato in quiescenza antecedentemente al 1° gennaio 2014 nella misura del 30 per cento dal 1° gennaio 2017, di un ulteriore 30 per cento dal 1° gennaio 2018 e del restante 40 per cento dal 1° gennaio 2019.

Art. 3.

*(Commissione per la revisione
delle invalidità e delle lesioni)*

1. Al fine di pervenire a una regolamentazione omogenea dei procedimenti concernenti il riconoscimento della causa di servizio presso le diverse amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica Commissione composta da funzionari amministrativi ed esperti di medicina legale per la determinazione e riclassificazione delle patologie, con lo scopo di ridurre e di semplificare gli adempimenti a carico degli enti e dei soggetti interessati al riconoscimento dei benefici.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2018, 25 milioni di euro per l'anno 2019, 32 milioni di euro per l'anno 2020 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

€ 1,00